



COMUNE DI RANICA

Via Gavazzeni,1 - 24020 Ranica
PROVINCIA DI BERGAMO
Codice Fiscale 00330380163

***** COPIA *****

N. 4 del 23/02/2017
Codice Comune 10182

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2017

Il giorno 23/02/2017, alle ore 20:45 Sala delle Adunanze, in prima convocazione ordinaria, in seduta pubblica, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
VERGANI MARIAGRAZIA	S	ROTINI VINICIO	S	COVELLI ANGELO	S
ROGGERI LIDIA	S	TRIBBIA MARGHERITA	S		
TAGLIONE GIOVANNA	S	VECCHI ALESSANDRO	S		
TARTAGLIA GLORIA	S	FUMAGALLI GIOVANNI	S		
BERETTA CARLO	S	BERTINO GIOVANNI	S		
VIROTTA PAOLO	S	ROTINI GIOVANNI	S		

Totale Presenti **13**

Totali Assenti **0**

È presente l'assessore esterno: SACCOMANDI GIACOMO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - dott.ssa VITALE MARIA -, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - VERGANI MARIAGRAZIA - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.

COMUNE DI RANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale

n. 4 del 23/02/2017

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2017**

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA

ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile di Settore - Settore 2 - Servizi Finanziari e Tributarî - certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto e che segue ed esprime parere

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile di Settore
Settore 2 - Servizi Finanziari e Tributarî

Ranica, li 31/01/2017

F.to TOGNI MARILISA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie di questo Comune, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime parere

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione che segue in ordine alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Ranica, li 31/01/2017

F.to TOGNI MARILISA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 DEL 23/02/2017

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2017

Il Sindaco – Presidente passa la parola all'Ass. Saccomandi che illustra la proposta in oggetto.

Conclusa la relazione dell'Ass. Saccomandi il Sindaco – Presidente dichiara aperta la discussione.

Il Cons. Bertino (Progetto Comune), auspicando un cambiamento per il futuro, lamenta come ogni anno la mancata applicazione alle attività commerciali dell'aliquota minima del 7,6 per mille anziché l'8,5 per mille, a suo dire poca cosa ma comunque un gesto significativo di vicinanza soprattutto alle attività che stanno vivendo un momento particolarmente critico e che svolgono un servizio soprattutto agli anziani, principali destinatari dell'attività degli esercizi di vicinato. In proposito ricorda che all'inizio dell'attuale mandato la maggioranza si era riservata di rivedere le aliquote in questione, revisione che fino ad oggi non c'è stata.

Il Sindaco chiede al Consigliere Bertino se ha calcolato quanto risparmierebbe mediamente un negoziante per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 7,6 per mille.

Il Cons. Bertino replica asserendo che la perdita di gettito sarebbe modesta ammontando a circa € 40.000,00 perdita a suo dire non impossibile che costituirebbe un atto di testimonianza di vicinanza, in un periodo difficile, a favore di soggetti che oltre a dare un servizio danno anche lavoro ad altri.

Il Sindaco asserisce che 40.000,00 euro non sono pochi.

Il Cons. Bertino replica che si potrebbe eliminare la spesa di € 20.000,00 prevista per lo sportello psicopedagogico della scuola.

Il Sindaco replica chiedendo al Cons. Bertino se ha fatto la media di quanto risparmierebbe ciascun commerciante.

Il Cons. Bertino replica trattarsi di piccole cifre che costituiscono, comunque, un gesto di vicinanza mentre per la maggioranza il capitale è come lo sterco del diavolo, chi ha un'attività commerciale lucra sugli altri, sfrutta gli altri, guadagna, crea un danno per la società mentre per lui è un valore aggiunto.

Il Cons. Rotini V. (maggioranza) ricorda che il Consiglio è chiamato ad approvare le imposte più importanti del Comune per finanziare il bilancio e che la riduzione dell'IMU andrebbe a vantaggio dei commercianti solo se anche proprietari dell'immobile, in caso contrario no.

Il Cons. Bertino replica che a nessuno fa piacere pagare le tasse soprattutto se si osserva quanto avviene in Sicilia dove nessuno paga le tasse; continuando nel suo argomentare critica la mancata riduzione dell'aliquota anche se questa dovesse comportare un risparmio solo di € 5,00.

L'Ass. Beretta accusa il Cons. Bertino di demagogia sostenendo che gli unici che pagano integralmente le tasse sono i pensionati e i lavoratori dipendenti.

Il Cons. Bertino rivendica di pagare, in qualità di lavoratore autonomo, tutte le tasse e anche il doppio di un lavoratore dipendente.

Il Cons. Rotini V. dichiara che il bilancio va fatto quadrare per cui servono le entrate assicurate dai tributi.

Il Cons. Fumagalli evidenzia che in questi giorni si vedono a Ranica attività in difficoltà per cui l'Amministrazione potrebbe dare un segno che, sebbene piccolo, dimostri attenzione per chi produce lavoro..

L'Ass. Taglione chiede se a fronte della riduzione delle tasse i commercianti assumerebbero qualche persona bisognosa.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 DEL 23/02/2017

Il Sindaco dichiara che la materia impositiva va esaminata nel complesso perché oltre all'IMU ci sono altre imposte quale l'addizionale IRPEF che a Ranica viene applicata da anni con l'aliquota dello 0,3 mentre in altri comuni si paga anche lo 0,8 per cui i commercianti che comunque pagano l'IRPEF a Ranica pagano meno che altrove. Continuando nel suo argomentare asserisce che occorre mettere in discussione tutte le tasse altrimenti si fa demagogia perché a parole si può abolire qualsiasi tassa nei fatti occorre tenere conto che i servizi vanno garantiti per cui occorrono le entrate. In proposito riferisce che l'ANCI chiede di sbloccare le aliquote per dare alle amministrazioni locali un margine di manovra sul territorio. Rivendica la scelta di avere lasciato ferme le aliquote ricordando che nell'ultimo anno in cui è stato possibile ritoccarle l'amministrazione ha ridotto la TASI.

Il Cons. Rotini G. (Progetto Comune) spiega l'imposta in oggetto; quindi esprime apprezzamento per DUP che spiega attentamente l'imposta in oggetto; critica l'operazione fatta dal catasto di Bergamo che ha trasformato in categoria D anche i negozi di oltre 150 mq al fine togliere risorse ai comuni e trasferirle allo Stato. Precisa che se l'Amministrazione applica le tasse senza chiedersi perché le tasse sono state istituite non fa bene ai cittadini di Ranica ma si fa beffare. Continua sostenendo che questa sera l'amministrazione applica una imposizione mai contestata facendo di fatto la serva, andando a prendere i soldi dai cittadini con una imposta che sulla carta è municipale ma che in effetti, come bene illustrato nel DUP che questa sera si andrà ad approvare, tale non è considerato che la maggior parte del gettito va allo Stato. Conclude anticipando il proprio voto contrario.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 1, comma 639, della Legge n.147 del 27.12.2013 ha istituito la IUC (imposta unica comunale) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e infine nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10)
E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53)
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
- Esenzione IMU per i terreni agricoli relativamente ai Comuni indicati nella circolare n. 9 del 14.06.1993 (Comuni montani o parzialmente montani)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 DEL 23/02/2017

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1, comma 15);
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali de gruppi D ed E, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati")(art.1 comma 21)

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20.05.2014, modificato con propria delibera n. 10 del 29.04.2016, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 29.04.2016 con la quale sono state approvate le aliquote e la detrazione per abitazione principale dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1 comma 42 della Legge n. 232 dell'11/12/2016 (legge di bilancio 2017) ai sensi dei quali per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e la detrazione per abitazione principale dell'Imposta Municipale Propria deliberate per l'anno 2016;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

RICHIAMATO altresì l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze*

VISTI l'art. 1, comma 454 della Legge n. 232 del 11.12.2016 ed il D.L. n. 244 del 30.12.2016, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2017, è stato dapprima differito al 28 febbraio 2017 e successivamente al 31 marzo 2017;

VISTI:

- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- La Legge 28.12.2015, n. 208 (*Legge di Stabilità 2016*);
- La Legge 11.12.2016, n. 232 (*Legge di Bilancio 2017*);

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che si allegano alla presente per formare parte integrante e sostanziale;

VISTO altresì, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 DEL 23/02/2017

CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Bertino, Covelli, Fumagalli e Rotini G.), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. **di confermare** per l'anno 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote e la detrazione per abitazione principale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2016 con atto consiliare n. 11 del 29.04.2016;
2. **di riassumere** le aliquote così come deliberate per l'anno 2016 e confermate per l'anno 2017 come segue:

IMMOBILI	DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	ALIQUOTA
abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 C/7)	€ 200,00	0,40%
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616	€ 200,00	0,40%
Altre pertinenze dell'abitazione principale	===	0,85%
Altri immobili (non esclusi /esenti per legge)	===	0,85%

3. **Di dare atto che NON** sono soggetti all'Imposta Municipale Propria (IMU):
 - Gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle - classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
 - Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
 - Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/04/2008;
 - La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - Un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 DEL 23/02/2017

D.Lgs. 19/05/2000, nr. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- I terreni agricoli;

4. di **dare atto che**, ai sensi della legge n. 208/2015 si applicano le seguenti **riduzioni IMU**:

- riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- riduzione al 75% dell'aliquota IMU stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU (riduzione del 25%);

5. di **dare altresì atto** che nel Regolamento Comunale IUC in vigore è prevista l'**assimilazione all'abitazione principale** degli immobili posseduti dai seguenti soggetti:

- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituto di Ricovero o Sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

6. di **inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza, al fine di rispettare i termini di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, di dare attuazione alla presente deliberazione;

VISTO il 4 comma dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Bertino, Covelli e Fumagalli), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

COMUNE DI RANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

AI SENSI DELL'ART. 239 DEL DLGS 267/2000

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3, AVENTE AD OGGETTO "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2017"

Il sottoscritto Dott. Giovanni Chittolina, Revisore Unico dei Conti del Comune di Ranica in forza del disposto dell'art 239 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, ha ricevuto e preso in esame la proposta di deliberazione n. 3 che sarà posta all'esame del Consiglio comunale nella prossima seduta.

- Visto l'articolo 239 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Visti in particolare l'articolo 7 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'articolo 152 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, adeguato ai principi contabili generali ed applicati di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- Visto il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con la deliberazione consiliare n. 16 del 20/5/2014, come modificato dalla deliberazione consiliare n. 9 del 29/04/2016;
- Esaminate in particolare le aliquote e detrazioni IMU proposte per l'anno 2017 ed in particolare rilevata l'opportunità da parte dell'amministrazione comunale di confermare quelle vigenti nel 2015 di cui alla deliberazione n. 27 del 15/06/2015, successivamente confermate anche per il 2016 con delibera n. 10 del 29/04/2016;
- Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 31/01/2017 dal Responsabile del Settore 2 Servizi finanziari e tributari, ed in ordine alla regolarità contabile espresso in data 31/01/2017 dal Responsabile del Settore finanziario;

il Revisore Unico dei Conti del Comune di Ranica, limitatamente a quanto di propria competenza,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 3, avente ad oggetto "Imposta Municipale Propria (I.M.U.): conferma aliquote e detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2017", che sarà posta all'esame del Consiglio comunale nella prossima seduta.

Mantova, 1 febbraio 2017

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Giovanni Chittolina



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Vergani Mariagrazia

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa VITALE MARIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

In conformità alle disposizioni di cui all'Art.32 della L.18/06/2009 nr.6, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene affissa all'Albo Online il giorno 24/03/2017 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Ranica, li 24/03/2017

**Responsabile del Settore Affari Generali e
Servizi alla Persona**

F.to dott.ssa VITALE MARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Online per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Ranica, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ranica, li 24/03/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa VITALE MARIA

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993